

## **COMUNE DI SCICLI**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI Polizia Locale



## RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000)

Oggetto: Liquidazione disposta dal Giudice di Pace di Modica nel procedimento R.G. n. 382/2024. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto funzionario di vigilanza dott. Giovanni Guccione, delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Scicli nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Modica nel procedimento civile n. 382/2024 relaziona quanto segue:

Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Modica la signora Drago Elena, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Basile del foro di Ragusa contestava il verbale n. 76232 del 23/02/2024, elevato da agenti della Polizia Locale di Scicli per violazione dell'art. 145 comma 2 del C.d.S., per aver omesso di dare la precedenza al motociclo targato RG53757 circolante sul Viale I Maggio.

La parte attrice eccepiva una violazione di legge per carenza di elementi utili alla corretta individuazione del fatto, in particolare la data, l'ora ed il riferimento al sinistro stradale occorso, con conseguente nullità insanabile del verbale, facendo altresì rilevare che il ricorrente godeva della precedenza di cortesia e che il motociclo stava superando la fila di veicoli fermi per consentire la sua immissione nel Viale I Maggio, contestando agli accertatori un eccesso di potere per rilevazione errata della realtà.

Il Comune di Scicli, costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando che:

- il verbale reca data, ora e località della contestazione, avvenuta, per forza di cose, qualche ora dopo il sinistro stradale, e, inoltre, non vi è alcuna norma che imponga di fare menzione del sinistro nella contestazione di violazioni di norme di comportamento del C.d.S.;
- il veicolo della ricorrente all'atto del sinistro si trovava ancora in piena area d'intersezione, per cui era ancora soggetta all'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli, a prescindere dal fatto che la corrente di traffico alla sua sinistra si fosse fermata per concedergli la precedenza di cortesia

Il Giudice di Pace di Modica condanna il Comune di Scicli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 443,00, di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Allegati alla presente:

- sentenza n. 1334/2025 Tanto si dovevasi.

Il Funzionario di vigilanza

Dott. Gigvanni Guccione